


Il trasferimento del parroco



QDE
 Allegato
 al fascicolo 3
 del 2019

Legenda

1. Can. 1748 - Se il bene delle anime oppure la necessità o l'utilità della Chiesa richiedono che un parroco sia trasferito dalla sua parrocchia, che egli regge utilmente, ad un'altra o ad un altro ufficio [...]
2. Can. 1748 - [...] il Vescovo gli proponga il trasferimento per scritto e lo convinca ad accettare per amore di Dio e delle anime.
- 3c. Can. 1749 - Se il parroco non intende assecondare il consiglio e i pressanti inviti del Vescovo, ne esponga i motivi per scritto.
- 3d. Can. 1750 - Se il Vescovo nonostante le ragioni addotte, giudica di non dover recedere dal suo proposito, insieme a due parroci scelti a norma del can. 1742, § 1, valuti le ragioni favorevoli o contrarie al trasferimento; [...]
- 3f. Can. 1750 - [...] che se poi [il Vescovo] ritiene che il trasferimento si debba fare, rivolga nuovamente al parroco paterne esortazioni.
- 3g. Can. 1751 - § 1. [...] se ancora il parroco rifiuta e il Vescovo reputa che il trasferimento deve essere fatto [...]
4. Can. 1751 - § 1. [...] [il Vescovo] emani il decreto di trasferimento, decidendo che, trascorso il tempo stabilito, la parrocchia sarà vacante.
5. Can. 1734 - § 1. Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per scritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore; presentata questa domanda s'intende con ciò stesso richiesta la sospensione dell'esecuzione.
§ 2. La domanda deve essere fatta entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto.
- 6a. Can. 1735 - Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, l'autore del decreto emetta un nuovo decreto con il quale corregga il primo o decida che si deve respingere la domanda, i termini per il ricorso decorrono dall'intimazione del nuovo decreto [...]
- 6b. Can. 1735 - Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, l'autore del decreto [...] non decide nulla i termini decorrono dal trentesimo giorno.
7. Can. 1737- § 1. Chi sostiene di essere onerato da un decreto può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi [...].
§ 2. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che nei casi di cui al can. 1734, § 3, decorrono dal giorno in cui il decreto fu intimato, in tutti gli altri casi invece decorrono a norma del can. 1735.
- 8a. Can. 1739 - Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, [...] di [...] dichiarare invalido il decreto [...] rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, obrogarlo.
- 8b/1. Can. 57 - § 1. Tutte le volte che la legge impone di dare un decreto oppure da parte dell'interessato viene legittimamente proposit[o] [...] un ricorso per ottenere il decreto, l'autorità competente provveda entro tre mesi dalla ricezione [...] del ricorso [...].
§ 2. Trascorso questo termine, se il decreto non fu ancora dato, la risposta si presume negativa, per ciò che si riferisce alla proposta di un ulteriore ricorso.
- 8b/2. Can. 57- § 1. Tutte le volte che la legge impone di dare un decreto oppure da parte dell'interessato viene legittimamente proposit[o] [...] un ricorso per ottenere il decreto, l'autorità competente provveda entro tre mesi dalla ricezione [...] del ricorso [...], a meno che la legge non disponga un termine diverso.
§ 2. Trascorso questo termine, se il decreto non fu ancora dato, la risposta si presume negativa, per ciò che si riferisce alla proposta di un ulteriore ricorso.
Can. 1735 - Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, l'autore del decreto [...] non decide nulla i termini decorrono dal trentesimo giorno.
- 8c. Can. 1739 - Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, [...] di confermare [...] il decreto [...] o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, obrogarlo.
- 8d. Art. 135 - § 1 *Regolamento Generale della Curia Romana*. Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro dieci giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso (AAS 91 [1999] 683).
- 8e. Art. 135 - § 1 *Regolamento Generale della Curia Romana*. Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro dieci giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso (AAS 91 [1999] 683).
9. Art. 34 - § 1 *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*. La Segnatura Apostolica giudica i ricorsi, presentati entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, contro atti amministrativi singolari emanati o approvati da Dicasteri della Curia Romana, tutte le volte che si assuma che l'atto impugnato ha violato una legge, nella procedura o nella decisione (AAS 100 [2008] 521).
Cf pure can. 1445 § 2 e art. 123, § 1 Cost. ap. *Pastor bonus*.
- Art. 135 - § 2 *Regolamento Generale della Curia Romana*. In ogni caso entro [sessanta] giorni e a norma del diritto può essere inoltrato il ricorso alla Segnatura Apostolica (AAS 91 [1999] 683).

La linea spezzata (- - - - -) significa che il ricorso è facoltativo

Realizzazione di Mons. G. Paolo Montini